

Processo: aziende
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate
Tipologia: note di istruzioni normative/operative
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2024
Sottofascicolo: servizi online
Altri uffici: si
Internet: si
Autore: mm

Alle Strutture territoriali

e, p.c.

Alla Direzione centrale organizzazione
digitale

Oggetto: sisma Italia centrale 2016/2017. Agevolazione contributiva sui versamenti sospesi. Decreto-legge n. 123/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2019. Apertura servizi.

Si fa seguito alla circolare 21 dicembre 2023, n. 57 per comunicare che è possibile per i soggetti interessati, che hanno presentato alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi¹, presentare domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156² aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017, utilizzando l'apposito servizio online "Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017" disponibile in www.inail.it all'interno della sezione "Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati".

Come illustrato nella circolare richiamata i soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all'agevolazione in parola in regime di aiuti *de minimis*, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria,

¹ Circolari Inail 18 novembre 2016, n. 41, 24 gennaio 2017, n. 5 e 3 luglio 2017, n. 24.

² Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, articolo 8, comma 2 e comma 2-bis: "2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedurali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per la parte eccedente il massimale di 300.000 euro di aiuti fruiti nell'anno in corso e nei due esercizi precedenti.

Sono esclusi dall'ammissione all'agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del 24.8.2016, del 26.10.2016, del 30.10.2016 e del 18.1.2017 nei Comuni interessati dal sisma³.

Istruzioni operative dettagliate saranno oggetto di specifica nota alle Strutture territoriali.

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

³ Nota Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot.0003769.10-04-2020.